REGOLAMENTO (CEE) N. 297/89 DEL CONSIGLIO del 3 febbraio 1989

che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti supplementari di catture per le navi che pescano nelle acque della Svezia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (¹), modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e il Regno di Svezia hanno siglato un accordo sui diritti di pesca per il 1989, concernente in particolare l'assegnazione di taluni contingenti di cattura per le navi della Comunità nelle zona di pesca della Svezia; che il regolamento (CEE) n. 4198/88 (²) ha ripartito tali contingenti di cattura;

considerando che, conformemente alla procedura prevista all'articolo 2 dell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Svezia (3), le parti si sono anche consultate sulle conseguenze dell'estensione della giurisdizione di pesca della Svezia nel Mar Baltico;

considerando che tali consultazioni hanno avuto esito positivo e che è pertanto possibile fissare i quantitativi di merluzzo bianco e di salmone che possono essere pescati dalla Comunità nelle acque considerate;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio fissare in particolare le condizioni specifiche in cui devono essere effettuate tali catture; che, a norma dell'articolo 4 del suddetto regolamento, la parte disponibile per la Comunità è ripartita tra gli Stati membri;

considerando che le attività di pesca contemplate dal presente regolamento sono sottoposte alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (*),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 4198/88 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile sino al 31 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 febbraio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA

⁽¹) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1. (²) GU n. L 369 del 31. 12. 1988, pag. 54. (²) GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

« ALLEGATO

Ripartizione dei contingenti di cattura delle Comunità nelle acque della Svezia per il 1989

(in tonnellate)

Specie	Divisioni CIEM	Contingenti di cattura della Comunità	Contingenti assegnati agli Stati membri	
Merluzzo bianco	III d	8 500 (¹) (²)	Danimarca Germania	6 215 (4) 2 285 (5)
Aringa	III d	1 500	Danimarca Germania	860 640
Salmone	III d	210 (³)	Danimarca Germania	189 (9 21 (7)

- (¹) Una quota ulteriore di 60 t (Danimarca: 45 t; Germania 15 t) può essere pescata sia di pesci piatti come catture accessorie nella pesca al merluzzo sia di merluzzo.
- (2) Delle quali 6 000 t nell'area definita dalle linee rette che uniscono le seguenti coordinate.
- (3) Delle quali 170 t nell'area definita dalle linee rette che uniscono le seguenti coordinate.
- (*) Delle quali 1610 t nell'area definita dalle linee rette che uniscono le seguenti coordinate.

 (*) Delle quali 1610 t nell'area definita dalle linee rette che uniscono le seguenti coordinate.
- (*) Delle quali 153 t nell'area definita dalle linee rette che uniscono le seguenti coordinate.

 (*) Delle quali 17 t nell'area definita dalle linee rette che uniscono le seguenti coordinate.

	58°	46,836'	N	20°	28,672'	E
	58°	29,000'	N ·	20°	26,590'	E
	58°	12,000'	N	20°	22,502'	E
,	57°	54,691'	N .	20°	24,920'	E
	57°	44,000'	N	20°	14,139'	E
	57°	33,800'	N	20°	03,965'	E
	57°	26,717'	N	20°	02,160'	E
	57°	14,192'	N	19°	53,565'	E
	56°	58,000'	N	19°	40,270'	E
	56°	45,000'	N	19°	31,720'	E
	56°	35,000'	N	19°	25,070'	E
	56°	27,000'	N	19°	21,070'	E
	56°	15,000'	N	19°	13,565'	E
	56°	02,433'	N	19°	05,669'	E
	55°	58,863'	N	19°	04,876'	E
	55°	57,300'	N	19°	04,049'	E
	55°	53,482'	N	18°	56,777′	E
	55°	53,361'	N	18°	56,943′	E
	55°	57,300'	N .	19°	07,273	E
	56°	17,000'	N	19°	24,065'	E
	56°	37,000'	N	19°	36,869'	E
	56°	57,000'	N	19°	51,070'	E
	57°	17,000′	N	20°	11,090'	E
	57°	27,000′	N	20°	13,090′	E
	57°	48,000′		20°	33,336′	E
	58°	00,000′	N .	20°	39,090′	E
	58°	13,000′		20°	32,090′	E
	58°	29,000′	N	20°	33,090′	E
	58°	46,514'	N	20°	29,982'	E
	58°	46,836′	N	20°	28,672′	E ».